



Direzione Centrale Normativa

Roma, 3 maggio 2013

OGGETTO: Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)". Primi chiarimenti.

PREMESSA	5
Capitolo I: Novità in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche	5
1 Detrazioni per figli a carico (articolo 1, comma 483)	5
2 Detrazione per erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato (articolo 1, comma 524).....	6
3 Detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo 1, comma 526)	6
4 Proroga agevolazione IRPEF per lavoratori frontalieri (articolo 1, comma 549)	7
5 Rivalutazione redditi dominicale e agrario (articolo 1, comma 512)	8
6 Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola.	11
Capitolo II: Novità per i titolari di reddito d'impresa.....	16
1 Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore (articolo 1, comma 501).....	16
2 Aumento delle deduzioni dalla base imponibile Irap (articolo 1, commi 484 e 485).....	18
3 Abrogazione della tassazione su base catastale delle società agricole (articolo 1, commi 513 e 514)	20
4 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali (articolo 1, commi da 502 a 505).....	21
4.1 Perfezionamento dell'opzione.....	24
Capitolo III: Novità per le imprese di assicurazione.....	27
1 Modifiche relative all'imposta sulle riserve matematiche (articolo 1, commi 506 e 511).	27
1.1 Variazioni all'aliquota dell'imposta	27
1.2 Limiti al versamento dell'imposta	29
2 Regime fiscale delle polizze assicurative stipulate nell'esercizio di impresa ante 1° gennaio 1996.	32
Capitolo IV: Novità in materia di imposta sul valore aggiunto	35

1	Modifiche alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, comma 325, lettera a).....	35
2	Modifiche ai criteri di applicazione dell'inversione contabile (articolo 1, comma 325, lettera b).	36
3	Modifiche al volume d'affari (articolo 1, comma 325, lettera c)	38
4	Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali (Articolo 1, commi da 488 a 490).....	40
5	Servizi di gestione individuale di portafogli (Articolo 1 commi 520, lettera a) e 521).....	46
6	Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva. Modifiche alla disciplina sulla fatturazione (articolo 1, commi da 325 a 328).	49
6.1	Premessa.....	49
6.2	La fattura elettronica	49
6.3	Il nuovo contenuto della fattura	51
6.4	Termini e modalità di emissione della fattura	53
6.5	Le annotazioni in fattura	55
6.6	Ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione	56
6.7	La nuova fattura semplificata	57
6.8	Fatture emesse mediante misuratori fiscali.....	59
7	Modifiche alla disciplina prevista dal decreto-legge 331/93, in tema di operazioni intracomunitarie (articolo 1, comma 326).....	59
7.1	Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari.	60
7.2	Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.....	60
7.3	Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie	62
7.3.1	Termini relativi alle cessioni intracomunitarie	62
7.3.2	Termini relativi agli acquisti intracomunitari.....	63
	Capitolo V: Novità in materia di IVIE e IVAFE	64
1	Modifiche all'imposta sul valore degli immobili e all'imposta sul valore delle attività finanziarie (articolo 1, commi 518 e 519)	64
1.1	Modifiche comuni all'IVIE e IVAFE: decorrenza e versamento delle imposte.....	64
1.2	Modifiche specifiche all'IVIE	66
1.3	Modifiche specifiche all'IVAFAE	67

Capitolo VI: Altre novità	70
1 Modifiche all'imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari (articolo 1, comma 509).	70
2 Tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati (articolo 1, comma 189)..	70
Capitolo VII: Novità introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012	72
1. Rilevanza tributaria della nozione di "base" di vettore aereo (articolo 38)	72
2.1 Coordinamento con le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia.	76

PREMESSA

La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (d'ora innanzi, *legge di stabilità 2013*) nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che la circolare si articola in sette capitoli.

Il primo raccoglie le novità normative in materia di Irpef, il secondo commenta le disposizioni che interessano i titolari di reddito d'impresa; il terzo si occupa delle modifiche relative alle imprese di assicurazione; il quarto si focalizza sulle novità normative in materia di Iva, con riguardo anche alle disposizioni di recepimento della direttiva n. 45/2010/UE; il quinto riguarda le modifiche introdotte alla disciplina dell'IVIE e dell'IVAFE; il sesto capitolo illustra le novità in materia di imposta di bollo. L'ultimo capitolo contiene il commento di alcune delle novità fiscali introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012.

.....**OMISSIS**.....

6 Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva. Modifiche alla disciplina sulla fatturazione (articolo 1, commi da 325 a 328).

6.1 Premessa

L'articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità), - in cui sono confluite le disposizioni del decreto legge 11 dicembre del 2012, n. 216 - ha apportato diverse modifiche alla disciplina sulla fatturazione recata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, e dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Tali modifiche, in particolare, discendono dalla necessità di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.

Si forniscono in questa sede le prime indicazioni sulle modifiche intervenute.

6.2 La fattura elettronica

L'articolo 21 del decreto Iva definisce la fattura elettronica, la cui adozione è espressamente subordinata all'accettazione da parte del destinatario, stabilendo che *“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”*.

Secondo le nuove prescrizioni dell'articolo 21, la fattura elettronica deve garantire i requisiti di autenticità dell'origine, di integrità del contenuto e di leggibilità e – rispetto alla previgente formulazione – tali requisiti possono ora essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del contribuente, conformemente a quanto prescritto in materia dalla Direttiva 2006/112, art. 218 che prevede che gli Stati membri “.. *accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo*”.

Si tratta di modalità che, sebbene non predeterminate dalla norma, debbono comunque garantire l'integrità e la leggibilità del documento, nonché l'autenticità della sua origine dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Il comma 3 dell'art. 21 dispone che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante “*sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati*”.

Per espressa previsione dell'articolo 21, comma 1, in commento, la fattura elettronica si ha per emessa, tra l'altro, quando viene “*messa a disposizione del cessionario o committente*”, ad esempio sul sito o sul portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto.

Al riguardo possono essere richiamati i chiarimenti resi dalla scrivente con circolare n. 45/E del 2005, laddove è stato precisato che la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.

Ulteriori indicazioni in materia verranno fornite anche tenendo conto dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 dicembre 2011, con l'obiettivo di individuare e proporre misure atte a favorire l'adozione della fatturazione elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando l'interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fattura elettronica.